ANNO XXXVII. ACQUI, Sabato-Domenica 5-6 Ottobre 1907. NUMERO 40.

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1 — Estero U. P. L. 6.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50 — Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono esclusivamente alla Tipografia del Giornale
Pagamenti Anticipati.
Si accettano corrispondenze purchè firmate — I manoscritti restano proprietà del giornale — Le lettere non affrancate si respingono.
Ogni numero cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

GIORNALE SETTIMANALE

(Conto Corrente colla Posta)

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 5,25 - 7,20 - 8,16 - 15,45 - 18,25 - 19,53 — Savona 4,50 - 8,13 - 12,30 - 17,42 — Asti 5,28 - 8,21 - 11,25 - 15,47 - 20,11 — Genova 5,18 - 7,1 - 8,12 - 15,7 - 20,26 — Ovada 22,2
ARRIVI: da Alessandria 8,3 - 12,20 - 15 - 17,36 - 21,25 - 23,2 — Savona 7,56 - 15,38 - 19,45 — Asti 8,2 - 11,52 - 14,56 - 20,11 - 21,50 — Genova 7,53 - 11,17 - 15,37 - 20,3 — Ovada 5,18

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.
L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 24 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11,30 e dalle 12,30 alle 15 giorni feriali — L'AGENZIA DELLE TASSE dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 19, giorni feriali e dalle 8 alle 12, giorni festivi
L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi.
L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.
CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 8 alle 12.
GLI UFFICI COMUNALI dalle 8,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

Congregazione di Carità

È seriamente discutibile se la nomina del Commissario Regio alla disciolta nostra Congregazione, oltre ad essere apparsa, in fatto, un provvedimento suggerito e preso in odio all'Amministrazione del Comune di Acqui, costituisca anche, in diritto, uno sfregio alla legge.

Tanto più la questione diventa interessante pel nostro paese, in quanto il Governo ci darebbe ora, dopo le beffe, il danno se — come pare dall'articolo che abbiamo ricevuto e che appresso pubblichiamo — esso giungerebbe al colmo di lucrare sui nostri contribuenti, facendo sopportare da essi quello che dovrebbe invece pagare lui.

***

Una recente decisione del Consiglio di Stato ha richiamata la nostra attenzione su questo importante argomento del quale già si è occupata la *Gazzetta*.

I lettori adunque conoscono la questione interessante in *fatto* e in *diritto*, come dicono i legali, e tanto più degna di studio inquantochè sono muti al riguardo gli atti parlamentari preparatori della legge 17 luglio 1890 — e sono assai scarsi gli elementi di dottrina e di giurisprudenza che possono gettar lume sul punto in controversia.

La legge 17 luglio 1890 prevede il caso, che si fa più frequente, di disordini i quali obblighino il Governo a sciogliere l'Amministrazione.

Lo scioglimento si fa per decreto reale e se l'istituzione riguarda un solo comune la gestione temporanea ne spetta di diritto alla Congregazione di Carità (art. 49). Se la istituzione interessa più provincie o più comuni, il Commissario che ne assume la gestione temporanea è nominato per decreto reale, ai sensi del precedente art. 48.

Se per contro l'Amministrazione disciolta è la Congregazione di Carità, la gestione temporanea spetta *di diritto* alla Giunta Municipale (art. 47). In caso di secondo scioglimento, per gli stessi motivi, si nomina un Commissario Regio, *a spese del Comune*.

O noi abbiamo smarrito ogni criterio ermeneutico, o queste disposizioni legislative stabiliscono una regola diversa per l'ipotesi dello scioglimento, secondochè la Amministrazione disciolta è la Congregazione ovvero è un'altra istituzione e si fa luogo poi ad una subalterna distinzione per le istituzioni che interessano uno o più comuni.

Il Consiglio di Stato ha sempre mantenuto in osservanza quelle distinzioni, logiche e chiare, ed impedito al Governo di arbitrariamente confonderle.

Troviamo ad esempio una dignitosa decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 1. maggio 1903, su ricorso della Città di Casalmaggiore, la quale insegna queste massime, irrefragabilmente appoggiate al menzionato art. 47.

« Alla Giunta Municipale compete di « diritto la gestione della Congregazione « di Carità disciolta per la prima volta, « nè a questa regola può farsi eccezione, « tranne il caso di impossibilità dell'ap« plicazione di fatto, come quando non vi « sia in atto una Giunta regolarmente co« stituita, od esistano cause di incompa« tibilità della Giunta o della maggioranza « dei suoi membri, o questi rifiutino di « assumere siffatta gestione.

« Eccettuati questi casi speciali, il Go« verno del Re non può affidare tale ge« stione ad un Commissario Prefettizio « derogando alla legge per ragioni politi« che, come sarebbe quella che i membri « della disciolta Amministrazione della Con« gregazione appartengano a quello stesso « partito dal quale emana la Giunta mu« nicipale ».

(Riv. Amm. 1903, pag. 521).

Può l'Autorità Governativa vantarsi di aver osservato riguardo al nostro Comune siffatti precetti?

Francamente crediamo di no, mentre teniamo per certo che la legge quale è interpretata dal supremo Consesso Amministrativo, sarebbe stata fedelmente obbedita, se non si trattasse di un Municipio così buonamente monarchico costituzionale come è il nostro.

Da noi la nomina del Commissario Prefettizio, il quale durò in ufficio quasi un anno in barba allo spirito della legge, e la successiva nomina del Regio Commissario non furono neppure comunicate alla Amministrazione Municipale!...

Con noi e coi pari nostri è lecito usare la massima disinvoltura!...

Ben ci è noto un altro insegnamento del Consiglio di Stato, adombrato nella suaccennata decisione ed espresso in una più recente, così riassunta dall'Astengo:

« La gestione temporanea della Congre« gazione di Carità deve affidarsi ad un « R. Commissario, anzichè alla Giunta Co« munale, anche quando si tratti di un « primo scioglimento, se gli amministra« tori della Giunta o lo stesso Comune, « vengono a trovarsi in conflitto d'inte« resse colla Congregazione assumendone « la gestione.

« In questo caso le indennità al Com« missario devono essere anticipate dal « Comune, alla stessa guisa che se si trat« tasse di un secondo scioglimento moti« vato dalle ragioni che determinarono il « primo, durante cui ebbe luogo la gestione « di Giunta Municipale ».

(Cons. Stato Sez. Int. 15 marzo 1907, Comune di Intra - *Manuali* pag. 339).

Noi abbiamo ragione di credere che nel caso nostro il Governo non si è neppure fatto il quesito che il Comune potesse avere dei diritti, e non ha neppure interpellato il Consiglio di Stato se alla nostra Congregazione si doveva applicare l'art. 47, come modestamente a noi pare, ovvero il 48.

Ed ora viene il bello.

Chi farà le spese, non leggere, del presente Commissariato?

Il Governo, sicuramente no. Il Governo in questi affari prende sempre e non dà mai!... La Congregazione?

Potrebbe darsi che vedessimo anche questa: una più una meno non conta; ma sarebbe una ingiustizia manifesta far pagare ai poveri gli errori delle Loro Eccellenze. La Congregazione dovrebbe dire: io avevo diritto ad una gestione gratuita, se vi è piaciuto di accollarmene una *a pagamento*, non deve essere a mio danno.

Chi dunque pagherà? Il buon Pantalone, cioè il Comune, il quale dovrebbe fin d'ora trovare l'energia necessaria per far sentire in alto la sua voce, a tutela del suo onore e delle sue ragioni.

Riassumendo, noi portiamo sicura opinione:

1° Che il governo del Commissario Prefettizio, provvedimento d'urgenza e momentaneo, protratto quasi a un anno, fu una illegalità manifesta;

2° che illegalità peggiore fu la nomina del R. Commissario, senza che il Governo abbia contestato alla Giunta Comunale i motivi per i quali la escludeva dalla gestione, nonostante l'art. 47 della legge;

3° che alla Congregazione di Carità non è mai applicabile l'art. 48 (istituzione che interessa più Comuni) perchè quella è sempre nominata esclusivamente dal Consiglio del Comune in cui ha sede: non si potrebbe fare eccezione che per le istituzioni amministrate dalla Congregazione in concorso di Membri estranei, a norma dell'art. 5° della legge, se questi Membri rappresentano interessi di altro Comune;

4° che male fa il Consiglio Comunale, e peggio la Giunta, a disinteressarsi completamente delle arbitrarie interpretazioni della legge adottate in odio di Acqui dalle Autorità Superiori, e di tale negligenza sarà meritato castigo il pagamento della indennità al Commissario, benchè la negligenza sia degli Amministratori e il castigo vada sulle spalle degli Amministrati, che sono gli infelici Contribuenti.

Per l'Istruzione agraria

Riceviamo e di buon grado pubblichiamo:

Egregio sig. Direttore
della GAZZETTA D'ACQUI,

Le sarò assai grato se Ella vorrà, nell'autorevole suo giornale, riportare questa circolare ai Consiglieri della Provincia di Alessandria e se vorrà, come mi lusingo che avvenga, appoggiare l'iniziativa pro agricoltura della nostra regione.

Grazie e ossequii. *dev.mo*
A. MARESCALCHI.

Casale, settembre 1907.

Onorevole Signore,

Mi permetto di richiamare la Sua attenzione e di invocare il Suo premuroso intelligente interessamento sulla questione dell'istruzione agraria nella provincia di Alessandria.

Non ho certo bisogno di ricordare a Lei le ragioni per le quali nella nostra provincia è indispensabile diffondere presto e praticamente e bene i principii di una buona agricoltura, il che equivale a dire per il paese nostro i principii di una buona economia. Ella conosce già e apprezza queste ragioni. Piuttosto io mi permetto di invitarla a considerare quello che realmente si fa dall'amministrazione provinciale nostra in favore dell'istruzione agraria.

La Provincia si limita a dare un sussidio, nella poco opportuna forma di parziale prelievo dai *bilancini* dei singoli consiglieri, alle cattedre di Alessandria, Casale, Tortona, sorte per lodevole iniziativa di enti locali. Ed è tutto. Non la larghezza di mezzi, non la chiarezza di scopi, non la disciplina di norme fisse, in tutto questo.

E pensi che la provincia spende con questa forma *in tutto e per tutto* **1600 lire all'anno**, mentre provincie *assai più piccole della nostra* spendono tre, quattro volte tanto. L'amministrazione provinciale di Ancona dà 6000 lire alle cattedre ambulanti, Messina 6135, Benevento 3000, Bologna 5250, Brescia 10,500, Pesaro 5000.... e non ricordo che pochissime, tutte di importanza e di estensione minore alla nostra. Del resto il confronto è presto fatto: **nessuna provincia italiana** spende oggi così poco, così miserevole somma come quella di Alessandria per l'istruzione agraria ambulante.

E, quanto al Piemonte, ecco più preciso il confronto dei contributi dati alle cattedre agrarie ambulanti:

	Contributo della Provincia	Superficie della Provincia	Popolazione
Cuneo	L. 10,000	Km² 7,135	Ab. 670,504
Torino	» 4,500	» 10,534	» 1,147,414
Novara	» 12,000	» 6,560	» 763,830
Alessandria	» 1,600	» 5,054	» 825,536

La provincia di Alessandria, la quale è principalmente *agricola*, la quale come le altre, ritrae i suoi maggiori proventi dalle imposte sulla terra, per l'istruzione agraria ambulante **spende 3 millesimi per ettaro** soltanto!

Ora, data la grande importanza che ha l'istruzione agraria pratica, continua e diffusa quale soltanto le cattedre ambulanti possono dare, credo che nessun Consigliere vorrà negare il suo appoggio ad un piano di sistemazione di tale insegnamento meglio rispondente all'indole e ai bisogni della provincia.

Il qual piano potrebbe essere questo:

Costituzione di un Ufficio agrario provinciale — Sull'esempio di quanto hanno fatto ormai quasi tutte la provincie del Regno, anche in quella di Alessandria deve sorgere quest'Ufficio agrario, l'azione del quale si estende a tutte le provincie. L'Ufficio avrebbe sede centrale in Alessandria (però con vero decentramento di missioni e di opera) ed altrettante sedi circondariali quanti sono i capoluoghi di circondario, fatta eccezione di Acqui dove già risiede e funziona ottimamente una Cattedra governativa di viticoltura ed enologia. Non resterebbe che da istituire una cattedra a nuovo in Asti, gli altri circondari avendo già le cattedre sorte per iniziativa locale. Presso la sede dovrebbero risiedere gli *specialisti* (sopratutto uno per la zootecnia e un altro per la patologia vegetale).

Amministrazione — L'amministrazione delle singole cattedre rimarrebbe quale è attualmente, la provincia avendo in tutte il proprio rappresentante. Soltanto, la provincia dovrebbe contribuire in modo stabile al mantenimento delle cattedre con L. 2000 per circondario.

Direzione — Ogni titolare di cattedra avrebbe, come oggi, massima libertà d'azione nel proprio circondario. Soltanto, per uniformare l'indirizzo della propaganda e dare maggior impulso alle iniziative da prendersi, i titolari dovrebbero riunirsi almeno una volta al mese alla sede centrale.

In sostanza dunque si tratterebbe di istituire una cattedra ambulante agraria pel circondario d'Asti (sia pure profittando della R. Stazione enologica), e stimolando gli enti locali a contribuire al suo mantenimento; di creare uno stanziamento di L. 8000 per l'istruzione agraria ambulante; di dare a questo insegnamento un assetto organico stabile.

Amo sperare che fra tanti Consiglieri provinciali che hanno a cuore le sorti dell'agricoltura, qualcuno sorga a portare in Consiglio una proposta di questo genere, e che tutti abbiano ad approvarla nell'interesse vero e duraturo della maggiore nostra ricchezza provinciale e per il bene economico delle nostre popolazioni rurali.

Scusi la libertà che mi sono presa e mi abbia, on. signore, per

dev.mo suo
ARTURO MARESCALCHI
Presidente della Società dei Viticultori.

"CALLIOPE" (1)

Il poema di Francesco Chiesa si presenta in nitida veste tipografica racchiudendo tre eleganti fotocalcografie che ci danno la triplice sintesi grafica della creazione poetica. Nella prima, sullo sfondo di una gotica costruzione marmorea delineante la mole di un tempio, scorgonsi tre figure che riassumono la vita sociale del tempo: l'artefice che presenta il bozzetto di una cattedrale, il vescovo mitrato munito di pastorale e il principe colla testa coronata di ferro e la mano ferrata stringente un gonfalone astato che esaminano attentamente l'opera in miniatura pensata dal barbuto e chiomato architetto impugnante col braccio muscoloso un simbolico martello. Il secondo disegno contiene un'ardita figura di principe coronato tutto coperto di ferro che, seduto accanto alla sua compagna, tiene adagiata sulle ginocchia una spada snudata. La compagna, avendo il capo coperto dalla cuffia medievale e la personcina avvolta in ricche vesti ricamate, guarda forse con occhio intento alla meravigliosa creazione della reggia. Nel terzo

(1) *Calliope*, poema di Francesco Chiesa, Casa Editrice Egisto Cagnoni, lire quattro.